



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI
FUNZIONAMENTO DI “MARCHE AGRICOLTURA PESCA”
Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e
della pesca

Documento approvato con Delibera del Consiglio di amministrazione n. del ...



Allegato A

Sommario

Art. 1 CONTENUTI E FINALITA'	1
Art. 2 PRINCIPI GENERALI	2

Art. 3 DEFINIZIONI	3
Art. 4 ORGANI DELL'AGENZIA	3
Art. 5 FUNZIONI DELL'AGENZIA	4
Art. 6 NOMINA E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	6
Art. 7 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	6
Art. 8 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	6
Art. 9 FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	7
Art. 10 NOMINA, DURATA E FUNZIONI DEL REVISORE DEI CONTI	7
Art. 11 INDENNITA' SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI.....	7
Art. 12 NOMINA E DURATA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA	8
Art. 13 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA	8
Art. 14 POTERI, FUNZIONI E COMPETENZE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA.....	8
Art. 15 COMPETENZE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA	8
Art. 16 VERIFICA DEI RISULTATI E VALUTAZIONE DEL DIRETTORE	9
Art. 17 IL COMITATO DI DIREZIONE	10
Art. 18 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA	10
Art. 19 VIGILANZA E CONTROLLO	11
Art. 20 I DIRIGENTI DEI SETTORI	11
Art. 21 NOMINA DEI DIRIGENTI DEI SETTORI	11
Art. 22 COMPITI DEI DIRIGENTI DEI SETTORI	12
Art. 23 VERIFICA DEI RISULTATI E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI.....	13
Art. 24 I RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE	13
Art. 25 I COMPITI DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE	14
Art. 26 VERIFICA DEI RISULTATI E VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE	14
Art. 27 UNITA' DI PROGETTO	15
Art. 28 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PERSONALE.....	15
Art. 29 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PARITA' DI GENERE.....	16
Art. 30 PATRIMONIO.....	17
Art. 31 DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'AGENZIA	17
Art. 32 NORME TRANSITORIE E FINALI	18
Art. 33 ENTRATA IN VIGORE E ATTUAZIONE.....	18

Art. 1 CONTENUTI E FINALITA'

Il presente Regolamento, in attuazione della Legge regionale 12 maggio 2022, n. 11 e delle linee di indirizzo e direttive approvate dalla Giunta Regionale, disciplina il funzionamento degli organi dell'Agenzia per

l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca", di seguito indicata come Agenzia, definisce l'organizzazione e le competenze delle strutture organizzative, regola il rapporto con il personale dipendente, in conformità al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro secondo le previsioni di cui alla L.R. 11/2022, al fine di realizzare l'efficiente e razionale impiego delle risorse umane, tecniche ed economiche per l'assolvimento delle funzioni indicate nell'art. 2, della citata L.R. 11/2022.

Art. 2 PRINCIPI GENERALI

1. L'organizzazione dell'Agenzia è ordinata ai seguenti criteri:

- a) articolazione delle strutture per funzioni omogenee o interdipendenti rispetto ad un risultato;
- b) integrazione e coordinamento tra l'attività delle diverse strutture;
- c) collegamento delle attività delle strutture attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici pubblici nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- d) trasparenza attraverso l'utilizzazione delle nuove tecnologie e degli uffici per le relazioni con l'utenza;
- g) razionalizzazione della distribuzione delle competenze ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;
- i) responsabilità e collaborazione del personale per il risultato dell'attività lavorativa;
- j) flessibilità nella organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale;
- l) attuazione della crescita professionale e dell'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti;
- m) conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale per mezzo di interventi specifici legati alla flessibilità e alla diffusione di idonei strumenti quali lavoro a tempo parziale, lavoro agile, congedi parentali.

2. L'attività dell'Agenzia si uniforma a quanto segue:

- a) razionale organizzazione dell'attività valorizzando le risorse presenti nell'Agenzia;
- b) individuazione delle competenze e della struttura organizzativa, in base a canoni di buon andamento, produttività ed efficacia degli interventi e delle iniziative dell'Agenzia;
- c) autonomia gestionale e negoziale delle strutture organizzative, in coerenza con l'organizzazione dell'Agenzia;
- d) programmazione e coordinamento dell'attività;
- e) svolgimento dell'attività secondo i principi di economicità, funzionalità ed efficienza;

- f) adeguamento dei comportamenti e dell'azione dell'Agenzia alle esigenze dell'utenza, assicurando lo svolgimento imparziale dell'attività;
- g) monitoraggio dell'attività di realizzazione dei progetti, dell'efficienza, della qualità e rilevanza dei risultati conseguiti;
- h) semplificazione dell'attività e trasparenza della gestione.

Art. 3 DEFINIZIONI

1. Nel testo del presente regolamento si intende:
 - a) per “legge istitutiva” la legge regionale 12 maggio 2022 n. 11 “Trasformazione dell’ASSAM nell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca””;
 - b) per “Agenzia”, l’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;
 - c) per “CdA”, il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;
 - d) per “Direttore” il direttore dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;
 - e) per “Dirigente” il dirigente di Struttura Organizzativa dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;
2. All’Agenzia si applicano, per quanto non previsto dalla legge istitutiva, le disposizioni di controllo e di vigilanza di cui alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale) e la normativa statale in materia di enti pubblici strumentali delle Regioni.

Art. 4 ORGANI DELL’AGENZIA

1. Sono organi dell’Agenzia:
 - il Consiglio di amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Revisore unico.
2. Per quanto non previsto, alle nomine degli organi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della l.r. 34/1996 e delle leggi statali in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5 FUNZIONI DELL'AGENZIA

1. L'Agenzia svolge attività di servizio per i settori agricolo, compreso l'allevamento, agroalimentare, forestale, e della pesca in conformità alla programmazione regionale e secondo gli indirizzi programmatici della Giunta regionale.
2. L'Agenzia esercita le funzioni di seguito elencate anche in relazione ai compiti attribuiti dalle leggi regionali di settore: legge regionale 16 gennaio 1995, n. 11 (Istituzione del servizio fitosanitario regionale), legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano) e legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno):
 - a) Servizi per le imprese:
 - 1) i servizi specialistici per la diffusione, il trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto, nonché organizzative, nel settore agroalimentare, della silvicoltura e della pesca;
 - 2) la ricerca applicata e la sperimentazione finalizzate alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese, in particolare a basso impatto, e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale, della tartuficoltura e della pesca;
 - 3) il raccordo fra le strutture di ricerca, le attività didattiche e sperimentali degli istituti di indizzo agrario, presenti sul territorio regionale, al fine di trasferire e testare la domanda di innovazione proveniente dagli operatori del settore primario;
 - 4) la progettazione di livello interregionale, nazionale e comunitaria, nonché l'attivazione di reti tematiche e di partenariato al fine di accedere ai programmi comunitari di settore e ai relativi fondi;
 - 5) il potenziamento del ruolo dell'Agenzia quale Innovation Broker "facilitatore" e "progettista dell'innovazione", anche attraverso l'attivazione di reti tematiche e di partenariato con il coinvolgimento delle organizzazioni dei settori agricoltura e pesca;
 - 6) le attività per la qualificazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e della pesca per la tutela della biodiversità attraverso la valorizzazione delle razze animali e delle varietà vegetali locali, e quanto di interesse agrario, forestale, naturalistico e ittico, compresa la gestione dei vivai regionali anche attraverso la valorizzazione dei marchi territoriali;
 - 7) la caratterizzazione e la valorizzazione qualitativa dei prodotti agroalimentari e della pesca anche attraverso attività di analisi fisico, chimico, microbiologico e sensoriale e la realizzazione di ricerche di mercato e di nuovi prodotti;
 - 8) le attività di formazione e di informazione per lo sviluppo rurale e la crescita professionale dei tecnici e delle imprese anche mediante il coinvolgimento delle organizzazioni agricole e della pesca;

- 9) la promozione e la comunicazione dei propri servizi e delle proprie funzioni al mondo delle imprese agricole e agroalimentari, anche attraverso la consultazione dei portatori di interesse e la coprogettazione degli interventi;
- 10) le azioni di controllo e verifica delle misure regionali della Politica Agricola Comunitaria in relazione alle esigenze dei servizi regionali evitando sovrapposizioni;
- b) Servizio fitosanitario e agrometeorologico:
 - 1) gestione del Servizio fitosanitario regionale ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 11/1995 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625) per le seguenti attività:
 - 1.1 l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione;
 - 1.2 il controllo e la certificazione fitosanitaria dei vegetali, la certificazione dei vegetali e dei prodotti vegetali in esportazione verso paesi terzi;
 - 1.3 il rilascio delle autorizzazioni, iscrizioni e accreditamenti di produttori commercianti ed esportatori di vegetali e dei prodotti dei vegetali, la tenuta del registro unico degli operatori professionali RUOP;
 - 1.4 la sorveglianza fitosanitaria del territorio regionale, l'adozione di misure fitosanitarie, la gestione delle emergenze fitosanitarie e dei piani di azione per la eradicazione degli organismi nocivi ai sensi delle vigenti leggi;
 - 1.5 la diagnostica fitopatologica di laboratorio, l'attività di ricerca e sperimentazione per la messa a punto di strategia di difesa delle colture, l'attuazione dei compiti in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
 - 2) la gestione del servizio agrometeo regionale attraverso la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni a supporto dello sviluppo sostenibile delle imprese agricole anche in attuazione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).
3. E' istituito l'Osservatorio regionale per la pesca marittima e l'economia ittica composto dal direttore dell'Agenzia e dalle associazioni regionali riconosciute e maggiormente rappresentative della pesca, con i seguenti compiti:
 - a) realizzazione di studi sullo stato degli stock ittici e delle condizioni bio-marine dei compartimenti marittimi della Regione;
 - b) effettuazione di analisi sullo stato della flotta marchigiana;
 - c) elaborazione di progetti per l'innovazione, l'ammodernamento e l'efficientamento energetico delle

imbarcazioni dedite alla pesca professionale, nonché per la valorizzazione del prodotto ittico della Regione Marche con il coinvolgimento dei mercati ittici alla produzione e del sistema scolastico regionale.

4. La Giunta regionale può inoltre affidare all'Agenzia l'attuazione di progetti comunitari, statali, interregionali e regionali in materia agricola, agroalimentare, forestale e della pesca. L'Agenzia può svolgere nelle materie di propria competenza attività a favore di enti pubblici o privati, sulla base di specifici accordi e convenzioni e ogni altra funzione definita dal CdA, che permetta una migliore applicazione delle funzioni anzidette.
5. L'Agenzia, nello svolgimento della sua attività e nella programmazione, si coordina con le strutture organizzative regionali competenti, con le società e gli enti della Regione competenti per materia e assicura la consultazione delle organizzazioni agricole e della pesca.

Art. 6 NOMINA E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia è costituito da cinque membri nominati dalla Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per il periodo di durata della legislatura regionale e fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Art. 7 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, al Vicepresidente ed ai consiglieri è attribuita un'indennità di carica mensile determinata dalla Giunta regionale nella misura massima prevista dalla legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa). Agli stessi spetta altresì il rimborso delle spese documentate così come previsto dalla l.r. 11/2010.

Art. 8 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta, svolge le seguenti funzioni:
 - a) approva il presente regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia;
 - b) approva il programma operativo annuale con proiezione triennale, il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio, in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale;
 - c) approva il regolamento di contabilità e contratti;
 - d) quantifica le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle varie attività dell'Agenzia e definisce il numero e la tipologia dei settori amministrativi e tecnici.
2. Salva diversa disposizione regolamentare, le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con

l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore o un dirigente dell'Agenzia con funzioni di segretario.

Art. 9 FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;
- b) previa autorizzazione espressa del Consiglio di amministrazione, stipula gli accordi e le convenzioni non rientranti nella competenza della dirigenza.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e impedimento temporaneo secondo quanto stabilito dal regolamento.

Art. 10 NOMINA, DURATA E FUNZIONI DEL REVISORE DEI CONTI

1. Le funzioni di Revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), che rimane in carica per la durata della legislatura e può essere riconfermato una sola volta.
2. Il Revisore dei conti esercita funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile dell'Agenzia, effettua inoltre verifiche trimestrali di cassa, redige la relazione esplicativa al bilancio e la relazione al rendiconto generale, verificando la regolarità gestionale.
3. Il Revisore dei Conti esercita, inoltre, tutte le funzioni di controllo e verifica stabilite dalla vigente normativa di settore.

Art. 11 INDENNITA' SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI

1. Al Revisore dei conti spetta un'indennità annua lorda omnicomprensiva stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore al quindici per cento del compenso spettante al direttore o ai dirigenti dell'Agenzia.

Art. 12 NOMINA E DURATA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA

1. Il Direttore dell'Agazia è nominato dal Consiglio di amministrazione, su designazione della Giunta regionale secondo le norme della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale) e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), tra persone in possesso di specifica laurea inerente il settore e comprovata esperienza e competenza, che hanno ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private.
2. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato non superiore a cinque anni.
3. All'incarico di Direttore si applicano le disposizioni relative alle inconfiribilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
4. L'incarico di Direttore è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato nei termini disciplinati dal contratto di lavoro.

Art. 13 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA

1. Il trattamento economico spettante al Direttore è stabilito dalla Giunta regionale, tenendo conto delle dimensioni organizzative, delle competenze e delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'Agazia ed è equiparato a quello previsto per i dirigenti titolari di una struttura della Giunta regionale di pari complessità, comprese le indennità di risultato.

Art. 14 POTERI, FUNZIONI E COMPETENZE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA

1. Al Direttore sono attribuiti i poteri di gestione tecnica amministrativa e contabile.
2. Il Direttore presenta al CdA il bilancio di previsione, il consuntivo ed il programma operativo annuale, collabora con il Presidente e il CdA negli adempimenti previsti dalle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 11/2022.
3. Il Direttore predispone il programma operativo annuale con la pianificazione finanziaria e lo presenta al CdA ai fini dell'approvazione entro il 31 ottobre di ogni anno.
4. Entro il 31 marzo il Direttore presenta al CdA una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 15 COMPETENZE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA

1. Il Direttore ha competenza per:

- a) assumere tutti gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, non delegati alla competenza dei dirigenti e di non pertinenza del CdA;
 - b) svolgere funzioni di coordinamento e organizzazione dell'Agenzia attuando gli indirizzi e le direttive del CdA;
 - c) predisporre i regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento, budget, contabilità e personale ed ogni altro regolamento necessario al funzionamento dell'Agenzia;
 - d) esercitare funzioni di monitoraggio sulla gestione dell'Agenzia e valutazione dei risultati degli obiettivi assegnati alle strutture aziendali;
 - e) gestire le relazioni con gli Enti subordinati all'Agenzia, con gli Stakeholder e con altri Enti sul territorio;
 - f) sovrintendere al personale dell'Agenzia;
 - g) presiedere, con l'assistenza della competente struttura in materia di personale, alla tenuta delle relazioni sindacali con le Organizzazioni Sindacali di categoria;
 - h) proporre al CdA la dotazione organica e le eventuali variazioni sulla base dei criteri fissati con D.G.R. dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione assembleare.
2. Il Direttore adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell'Agenzia non delegato alle competenze dei dirigenti, ivi compresa la soluzione dei casi di conflitto di competenza tra le strutture dirigenziali.
 3. Gli atti e i provvedimenti non compresi nell'elenco di cui al precedente comma 1 possono essere delegati ai dirigenti, nonché ad altre figure, secondo le rispettive attribuzioni.
 4. Le disposizioni del Direttore devono uniformarsi a criteri di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa-contabile e nell'impiego delle risorse utilizzate, oltre che a criteri di trasparenza e regolarità, amministrativa e contabile che rappresentano prerequisiti dell'azione dell'Agenzia per la realizzazione dell'attività istituzionale, di cui all'art. 2 della legge istitutiva.

Art. 16 VERIFICA DEI RISULTATI E VALUTAZIONE DEL DIRETTORE

1. Il Direttore è responsabile, nell'esercizio delle proprie funzioni, del raggiungimento degli obiettivi, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione dell'Agenzia.
2. Le prestazioni del Direttore sono soggette a valutazione annuale.
3. La valutazione del direttore è effettuata dal CdA su proposta dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) con modalità analoghe, per quanto possibile, rispetto a quelle con le quali sono

valutati i direttori di dipartimento della Giunta regionale e nel rispetto di quanto previsto dal sistema di valutazione vigente approvato dalla Giunta regionale Marche.

4. Le conseguenze del mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione vigente, ovvero dell'inosservanza delle normative vigenti, sono stabilite dalla legge e dal contratto collettivo. I relativi provvedimenti sono adottati dal CdA, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 17 IL COMITATO DI DIREZIONE

1. Il Comitato di direzione è composto dal Direttore, che lo convoca e presiede, nonché dai Dirigenti dei Settori, come individuati all'Art. 20 del presente Regolamento. Ove ritenuto opportuno, in considerazione delle questioni da trattare, possono essere invitati altri soggetti la cui audizione sia ritenuta di interesse.
2. Il Comitato esercita un ruolo di impulso operativo e di supporto organizzativo; formula suggerimenti ed esprime pareri su problematiche concernenti gli indirizzi generali di funzionamento dell'Agenzia, l'ambiente di lavoro, la formazione professionale e l'innovazione tecnologica, in vista degli obiettivi di trasparenza, semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità di gestione.
3. L'ordine del giorno del Comitato di Direzione è stabilito dal Direttore, anche su proposta dei componenti il Comitato.
4. Il Direttore consulta preventivamente il Comitato di Direzione per l'adozione degli atti riferiti all'organizzazione delle strutture operative dell'Agenzia.
5. Il Comitato favorisce, inoltre, un ruolo di collegamento tra le Strutture Organizzative, con particolare riferimento alla pianificazione degli obiettivi e al corretto esercizio dei poteri dei responsabili dei servizi.

Art. 18 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA

1. L'Agenzia è articolata in una direzione ed in Settori equiparati a quelle della Giunta regionale ai sensi della legge sull'organizzazione e di ordinamento del personale.
2. L'organizzazione dell'Agenzia, oltre al Direttore alla cui diretta responsabilità possono essere assegnate strutture di staff, è articolata in Settori individuati per funzioni omogenee ed orientate ad un risultato: il Settore amministrativo e il Settore Tecnico.
3. A ciascun Settore è assegnata una posizione dirigenziale.
4. Gli incarichi di dirigente di Settore sono conferiti dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

5. I compiti attribuiti ai singoli Settori sono individuati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore, in relazione alle linee di indirizzo approvate dalla Giunta Regionale, alla relativa dotazione organica e in riferimento ad esigenze organizzative.
6. La Direzione ed i Settori possono essere articolati in Unità Organizzative. Al coordinamento delle Unità Organizzative sono preposti dipendenti incaricati di Posizione organizzativa. Gli incarichi di responsabile delle Unità Organizzative sono conferiti dal direttore su proposta dei dirigenti di Settore, secondo la vigente normativa.
7. Il Direttore, con proprio atto, può costituire Unità di Progetto per la realizzazione di obiettivi individuati, composte da personale dell'Agenzia, anche appartenente a Settori diversi e la cui responsabilità rimane in capo al Direttore stesso o ad uno dei Dirigenti di Settore come da Art. 27 del presente Regolamento.
8. L'Agenzia si dota di una Unità Organizzativa deputata al controllo di gestione per il monitoraggio dell'attività amministrativa e per il miglioramento continuo della performance organizzativa.

Art. 19 VIGILANZA E CONTROLLO

1. La Regione esercita sulla attività dell'Agenzia un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, tale da comportare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici.
2. Per quanto non previsto dalla l.r. 12 maggio 2022 n. 11, la vigilanza sull'Agenzia è esercitata dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite dalla l.r. 13/2004 e successive modificazioni.
3. L'Agenzia si dota di un Regolamento di budget nel rispetto di quanto richiesto dalla Giunta regionale Marche per il controllo di gestione degli enti strumentali.

Art. 20 I DIRIGENTI DEI SETTORI

1. A ciascun Settore è preposto un Dirigente, che esercita, in autonomia, funzioni direttive, gestionali, di organizzazione della struttura e del personale addetto, nell'ambito dei programmi, progetti, direttive e indirizzi stabiliti dal Direttore.
2. I Dirigenti, previa delega del Direttore, esercitano tutti i compiti non espressamente riservati a quest'ultimo.

Art. 21 NOMINA DEI DIRIGENTI DEI SETTORI

1. Le posizioni dirigenziali previste nella dotazione organica vengono conferite dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore ai sensi degli artt. 28 e 19 del D. Lgs. n. 165/2001, e in coerenza e conformità agli artt. n. 39 e 41 della L.R. n. 18/2022.

2. Qualora gli incarichi vengano conferiti a dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o a soggetti esterni di elevata e qualificata specializzazione, occorre tener conto dei criteri, delle modalità e, ove applicabili, dei limiti di cui ai commi 5 bis e 6 dell'art. 19 del D. Lgs. N. 165/2011.

Art. 22 COMPITI DEI DIRIGENTI DEI SETTORI

1. Nell'ambito dell'area di competenza assegnata, sono attribuiti ai Dirigenti di Settori i seguenti compiti:
 - a) formulano al Direttore proposte in ordine agli obiettivi della Struttura a cui sono preposti e delle Unità Operative appartenenti alla stessa e alle conseguenti necessità di risorse finanziarie, organizzative e strumentali;
 - b) verificano in ogni fase, anche intermedia, la realizzazione dei vari programmi fornendo al Direttore le opportune indicazioni per garantire i risultati previsti e per individuare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie;
 - c) sono responsabili verso il Direttore della realizzazione degli obiettivi generali ad essi conferiti e sono sovraordinati ai responsabili delle posizioni organizzative assegnate alla struttura organizzativa, nei confronti delle quali svolgono funzioni di coordinamento e di controllo per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
 - d) pianificano, di concerto con le posizioni organizzative di propria afferenza, l'attività e l'uso delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando la realizzazione dei risultati e promuovendo l'efficacia e l'efficienza dei servizi all'interno della Struttura;
 - e) adottano gli atti e i provvedimenti di diretta competenza in base agli atti di organizzazione dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi a progetti che interessano l'attività della propria Struttura e svolgono l'attività comunque necessaria al raggiungimento dei risultati di gestione per la struttura di competenza;
 - f) provvedono all'organizzazione della struttura di competenza coordinandone i programmi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
 - g) individuano, d'intesa con il Direttore, le modalità di organizzazione interna delle Unità Operative facenti capo alla struttura e provvedono direttamente alla gestione del personale assegnato alla struttura di diretta competenza, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale;
 - h) esercitano i poteri di spesa limitatamente agli atti e ai provvedimenti di competenza, nelle forme e secondo le modalità ivi previste;

- i) predispongono, sulla base degli atti di organizzazione dell'Agenzia, le disposizioni di diretta competenza da sottoporre all'adozione del Direttore, secondo le modalità definite al precedente art. 19 del presente regolamento, nonché tutti gli atti ad essi delegati dal Direttore;
- j) provvedono, nelle materie di competenza, a stipulare contratti;
- k) verificano periodicamente la distribuzione del lavoro e la produttività della struttura e dei singoli dipendenti assegnati e adottano tutte le iniziative necessarie alla funzionalità della struttura;
- l) formulano proposte al direttore della struttura cui afferiscono, in ordine anche alla adozione di progetti, ai criteri generali di organizzazione degli uffici e al fabbisogno di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Art. 23 VERIFICA DEI RISULTATI E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

1. I dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Direttore, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.
2. La valutazione dei dirigenti è effettuata dal CdA, su proposta del Direttore e con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), con modalità analoghe, per quanto possibile, rispetto a quelle con le quali sono valutati i dirigenti delle strutture della Giunta regionale.
3. Le conseguenze del mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione vigente, ovvero dell'inosservanza delle direttive imputabili al Dirigente, sono stabilite dalla legge e dal contratto collettivo. I relativi provvedimenti sono adottati dal Consiglio di amministrazione, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 24 I RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE

1. Nell'ambito dei Settori possono essere istituite posizioni non dirigenziali con a capo un Responsabile di Unità Organizzative, secondo quanto previsto dalla normativa vigente nonché dal CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali.
2. Nel rispetto di quanto previsto dalla medesima normativa e dallo stesso contratto, tali figure possono essere delegate, dal dirigente nel cui Settore è collocata la posizione, anche in considerazione della graduazione delle posizioni organizzative medesime, alla firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna.
3. Le posizioni organizzative sono individuate con atto del Direttore su proposta dei Dirigenti, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 18 c. 5 del presente Regolamento.

4. Gli incarichi per le posizioni di cui a questo articolo, sono conferiti dal Direttore a seguito di procedura di interpello nella quale si tiene conto delle attitudini, della professionalità e delle esperienze maturate dai dipendenti.

Art. 25 I COMPITI DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE

1. Nell'ambito dell'area di competenza assegnata, sono attribuiti ai Responsabili delle Unità organizzative i seguenti compiti:
 - a) svolgono funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) verificano in ogni fase, anche intermedia, la realizzazione dei vari obiettivi conferiti fornendo al Dirigente di Settore le opportune indicazioni per garantire i risultati previsti e per individuare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie;
 - c) sono sovraordinati e coordinano il personale assegnato in fase di programmazione delle attività;
 - d) supportano i dirigenti di Settore nella pianificazione delle attività e nell'uso delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 - e) provvedono all'organizzazione dell'unità organizzativa di competenza coordinandone i programmi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
 - f) esercitano i poteri di spesa limitatamente agli atti e ai provvedimenti di competenza, nelle forme e secondo le modalità ivi previste;
 - g) predispongono, sulla base degli atti di organizzazione dell'Agenzia, le disposizioni di diretta competenza da sottoporre all'adozione del Dirigente di Settore;
 - h) verificano periodicamente la distribuzione del lavoro e la produttività della struttura e dei singoli dipendenti assegnati all'unità organizzativa e adottano tutte le iniziative necessarie alla funzionalità della struttura;
 - i) formulano proposte al dirigente della struttura cui afferiscono, in ordine anche alla adozione di progetti, ai criteri generali di organizzazione degli uffici e al fabbisogno di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Art. 26 VERIFICA DEI RISULTATI E VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE

1. I titolari delle Unità Organizzative sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati dai Dirigenti di Settore, della gestione delle risorse affidate, del

buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle unità organizzative cui sono preposti.

2. La valutazione dei Responsabili delle Unità Organizzative è effettuata dal Direttore su proposta dei dirigenti di Settore cui afferiscono, in applicazione alle direttive fornite dal sistema di Misurazione e valutazione della performance regionale.
3. Le conseguenze del mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione vigente, ovvero dell'inosservanza delle direttive imputabili la posizione organizzativa, sono stabilite dalla legge e dal contratto collettivo. I relativi provvedimenti sono adottati dal Consiglio di amministrazione, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 27 UNITA' DI PROGETTO

1. Al fine di potenziare il coordinamento necessario alla effettiva realizzazione di interventi di particolare complessità, il Direttore, sentito il Comitato di direzione, può istituire, in via temporanea, apposite Unità di Progetto per lo svolgimento di progetti di particolare rilevanza specialistica.
2. Il Direttore può affidare la gestione diretta delle Unità di Progetto di cui al comma 1 a Dirigenti di Settore, a Responsabili di Unità Organizzative o funzionari di categoria D oppure mantenerle sotto la propria responsabilità. La durata delle unità è correlata al completamento dei progetti o dei compiti specifici per cui sono state istituite.
3. Gli atti di organizzazione di cui al comma 1 disciplinano gli obiettivi da perseguire e i tempi prestabiliti, nonché le modalità di verifica degli stati di avanzamento.

Il perseguimento degli obiettivi è accertato attraverso le attività di monitoraggio della programmazione.

Art. 28 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PERSONALE

1. L'Agenzia dispone di una dotazione organica propria, determinata sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale con D.G.R., sentita la Commissione assembleare competente in materia di personale.

I posti della dotazione organica sono coperti da personale proprio nonché dal personale assegnato dalla Giunta. Il personale del ruolo unico regionale può essere assegnato all'Agenzia con atti dei dirigenti competenti della Giunta nei limiti dei posti e delle qualifiche richieste dalla stessa Agenzia.

2. La dotazione organica di primo impianto, sia della dirigenza che del comparto, deve essere definita dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia e

degli obiettivi strategici correlati al Programma operativo di cui all'articolo 3, della legge regionale n. 11/2022, nel rispetto del principio di sostenibilità economico - finanziaria della relativa spesa, certificata dall'organo di revisione contabile.

3. La dotazione organica va predisposta in coerenza con l'assetto organizzativo di cui si dota l'Agenzia, ai sensi dell'art. 12, della legge regionale n. 11/2022, con le disposizioni ordinamentali definite dal CCNL Comparto Funzioni Locali e dalle normative vigenti in materia applicabili alle amministrazioni pubbliche.
4. L'assunzione di personale da parte dell'Agenzia avviene con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive, ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. 165/2001.
5. Il rapporto di lavoro del personale proprio dell'Agenzia è disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.
6. Per lo svolgimento di funzioni tecnico-operative agricole e forestali l'Agenzia si avvale di personale operaio il cui rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nazionali di riferimento ivi compresa la previdenza di settore. Il relativo costo è a carico dell'Agenzia.
7. Il personale dell'Agenzia è costituito dal personale della soppressa Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM).
8. Ciascun dipendente dell'Agenzia è assegnato dal Direttore ad una delle strutture dirigenziali di cui all'articolo 19, tenuto conto del profilo professionale e valutate le competenze possedute.
9. All'interno della struttura dirigenziale di assegnazione, ciascun dipendente, nei limiti della propria qualifica o categoria, può far parte di una o più Unità Organizzative di cui all'articolo 18, in funzione delle attività svolte.
10. La gestione del personale può essere svolta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia, previa stipula di apposita convenzione non onerosa, a condizione che l'Agenzia non disponga di strutture organizzative operanti in tale materia.
11. La valutazione del personale avviene secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance della Giunta regionale Marche.
12. In riferimento agli aspetti riferiti ai procedimenti disciplinari, l'Agenzia opera nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 29 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PARITÀ DI GENERE

1. L'Agenzia definisce politiche di pari opportunità, ai sensi della normativa vigente in materia sia in ambito comunitario che nazionale, ritenendole oltre che uno strumento di tutela della condizione femminile, anche una leva importante per il miglioramento dell'efficienza organizzativa e della

qualità dei servizi resi, stabilendo obiettivi di promozione delle pari opportunità.

2. L'Agenzia individua e documenta gli obiettivi di promozione delle pari opportunità sulla base dei principi definiti dalla commissione europea e sintetizzabili in:
 - equilibrio vita privata/vita lavorativa e cultura dell'organizzazione;
 - equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e nei processi decisionali;
 - uguaglianza di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera;
 - integrazione della dimensione di genere nella formazione e nello sviluppo delle competenze;
 - prevenzione delle discriminazioni, contrasto della violenza di genere.

Art. 30 PATRIMONIO

1. L'Agenzia dispone di un proprio patrimonio mobiliare e immobiliare, quest'ultimo di beni conferiti in uso dalla Giunta regionale, e di altri beni di proprietà dell'Agenzia stessa.
2. Le responsabilità e le competenze relative alla corretta custodia, all'utilizzo, alla gestione e alla manutenzione dei beni di proprietà della Regione Marche, sono definite dalla Giunta regionale attraverso la stipula di opportune convenzioni.

Art. 31 DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'AGENZIA

1. Il finanziamento dell'Agenzia è assicurato mediante:
 - a) i contributi annuali della Regione alle spese di funzionamento, comprendenti le spese di gestione per l'attuazione del programma di attività e le spese di personale a valere sulle risorse regionali e, in quanto compatibili, sulle risorse comunitarie e statali;
 - b) trasferimenti della Regione a valere sulle risorse regionali, statali ed europee e di soggetti terzi de stinate alla realizzazione delle attività previste nei documenti di programmazione dell'Agenzia;
 - c) le entrate derivanti dalla partecipazione a progetticomunitari, nazionali, e ulteriori eventuali entrate;
 - d) i contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private.
2. Il finanziamento dell'Agenzia può anche essere costituito dai proventi dei servizi e delle attività svolti nei confronti di soggetti privati.

Art. 32 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella L.R. 11/2022, nella L.R. 13/2004, nel D.Lgs. 165/2001 s.m.i., nel D.Lgs. 118/2011 s.m.i., ai CC.CC.NN.L. e ad altre norme nazionali e regionali in materia.

Art. 33 ENTRATA IN VIGORE E ATTUAZIONE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data stabilita con Delibera del Consiglio di amministrazione dell'agenzia AMAP.
2. Il Consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti specifici in materia di organizzazione anche mediante l'attivazione delle procedure relazionali sindacali previste dalla normativa contrattuale.